

direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo beneficiario del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per prestazioni di servizi fornite da un altro soggetto passivo che non è registrato ai fini di tale imposta, qualora le relative fatture presentino tutte le informazioni richieste da detto art. 22, n. 3, lett. b), in particolare quelle necessarie per l'identificazione della persona che le ha emesse e della natura dei servizi forniti.

- 2) L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che escluda il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata da un soggetto passivo a un altro soggetto passivo, fornitore di servizi, quando quest'ultimo non è registrato ai fini di tale imposta.

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación de
Transporte International por Carretera
(ASTIC)/Administración General del Estado**

(Causa C-488/09) (¹)

(Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Trasporto di merci con carnet TIR — Associazione garante — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell'infrazione — Recupero dei dazi all'importazione)

(2011/C 63/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)

Convenuta: Administración General del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 221, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e degli artt. 454, n. 3, e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1)—Trasporti effettuati con un carnet TIR — Infrazioni o irregolarità — Luogo — Procedimento — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione

Dispositivo

- 1) Gli artt. 454 e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che, allorché la presunzione di competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un'infrazione commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro, le autorità doganali di quest'ultimo Stato diventano competenti a riscuotere tale debito, a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti in giustizia entro due anni a decorrere dalla data in cui l'associazione garante per quanto riguarda il territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata ha avuto notizia di quest'ultima.

- 2) L'art. 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93, in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle nella causa principale, un'associazione garante non può far valere il termine di prescrizione previsto da tali disposizioni allorché le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio essa è responsabile le notificano, entro un anno a decorrere dalla data in cui tali autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che identifica la loro competenza, i fatti che hanno dato luogo al debito doganale che essa dovrà pagare per l'ammontare della somma che essa garantisce.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Collège
d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de
l'audiovisuel — Belgio) nel procedimento riguardante la
RTL Belgium SA, già TVi SA**

(Causa C-517/09) (¹)

(Direttiva 89/552/CEE — Servizi di radiodiffusione televisiva — Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel — Nozione di organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE — Incompetenza della Corte)

(2011/C 63/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Parti

RTL Belgium SA, già TVi SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l'audiovisuel (Belgio) — Interpretazione dell'art. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23) — Libera prestazione di servizi — Servizi di radiodiffusione televisiva — Nozione di «fornitore» di servizi audiovisivi e di «controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione» — Nozione di organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE

Dispositivo

La Corte non è competente a risolvere la questione sollevata dal Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel nella sua decisione del 3 dicembre 2009.

(¹) GU C 51 del 27.2.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris — Francia) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations**

(Causa C-524/09) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Regolamento (CE) n. 2216/2004 — Sistema standardizzato e sicuro di registri — Accesso ai dati relativi alle operazioni in materia di quote di emissioni di gas a effetto serra — Diniego di comunicazione — Amministratore centrale — Amministratori dei registri nazionali — Riservatezza dei dati contenuti nei registri — Deroghe]

(2011/C 63/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunale administratif de Paris

Parti

Ricorrente: Ville de Lyon

Resistente: Caisse des dépôts et consignations

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Paris — Interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41, pag. 26) e

13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275, pag. 32), nonché degli artt. 9 e 10 dell'allegato XVI del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1) — Accesso alle informazioni relative alle operazioni sulle quote di emissione dei gas a effetto serra — Rifiuto di comunicazione di tali informazioni — Rispettive competenze dell'amministratore centrale e dell'amministratore del registro nazionale — Riservatezza delle informazioni conservate nei registri e possibilità di deroga

Dispositivo

- 1) La richiesta di comunicazione di informazioni relative ad operazioni, come quelle oggetto della causa principale, riguardanti i nominativi dei titolari dei conti di provenienza e di destinazione di trasferimenti di quote di emissioni, le quote o unità di Kyoto oggetto di tali operazioni nonché la data e l'ora delle operazioni medesime, ricade esclusivamente nella sfera delle specifiche regole di comunicazione al pubblico e di riservatezza contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE, nel testo risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, nonché di quelle contenute nel regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 2) Informazioni relative ad operazioni come quelle richieste nella causa principale da un ente pubblico territoriale che intenda rinegoziare una concessione di servizio pubblico, costituiscono informazioni riservate ai sensi del regolamento n. 2216/2004 e, a termini degli artt. 9 e 10 del regolamento medesimo, nel combinato disposto con i punti 11 e 12 dell'allegato XVI al regolamento stesso, tali informazioni, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti di cui trattasi, sono liberamente consultabili dal pubblico unicamente nell'area pubblica del sito Internet del catalogo indipendente comunitario delle operazioni a decorrere dal 15 gennaio del quinto anno (X + 5) successivo all'anno (X) di effettuazione delle operazioni relative ai trasferimenti di quote di emissioni.
- 3) Se è pur vero che, ai fini dell'attuazione del regolamento n. 2216/2004, l'amministratore centrale dispone di competenza esclusiva per procedere alla comunicazione al pubblico delle informazioni menzionate al punto 12 dell'allegato XVI del detto regolamento, spetta tuttavia all'amministratore del registro nazionale, a fronte di una richiesta riguardante la comunicazione di tali informazioni relative ad operazioni, respingere egli stesso la richiesta, considerato che, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti di cui trattasi, detto amministratore è tenuto a garantire la riservatezza di tali informazioni, fintantoché esse non siano legalmente divulgabili al pubblico da parte dell'amministratore centrale.

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.